

## 11/3/2015 - Obbligo della fattura elettronica dal 31 marzo 2015

**Comunicazione codice identificativo degli uffici comunali destinatari della fatturazione elettronica – D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 – Art. 1, comma 213, lettera a) Legge n. 244/2007 – circolare Ministero Economia e Finanze n. 1 del 31 marzo 2014.**

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Per quanto riguarda il nostro ente, tale obbligo decorre dal **31 marzo 2015** ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, per cui a partire da tale data non potremo più accettare fatture emesse e trasmesse in forma cartacea, ma esclusivamente in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

Al fine di favorire l'attivazione di tali procedure, la normativa stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano individuare i propri uffici designati a ricevere le fatture elettroniche, procedendo ad inserirli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al fine dell'attribuzione a ciascuno di essi di un "Codice Univoco Ufficio".

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

Gli uffici del Comune di ~~Limido C.~~ deputati alla ricezione delle fatture elettroniche sono riportati **nell'allegato prospetto**.

Cogliamo l'occasione per ricordare che il D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 ha stabilito l'obbligatorietà dell'indicazione, nella fattura elettronica, del codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, e del codice unico di progetto (CUP), quando previsto; **il nostro ente non procederà, quindi, al pagamento della fattura elettronica qualora non vengano in essa riportati i predetti codici CIG e CUP (quest'ultimo se previsto).**

Con riferimento al contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni da fornire e che sono finalizzate a consentire il caricamento automatico della fattura nel sistema contabile e gestionale di questa Amministrazione:

- il numero e la data della determinazione di assunzione dell'impegno di spesa, dell'ordine di acquisto, ovvero il numero e la data di contratto, ovvero il numero e la data della convenzione;
- il Settore o l'ufficio comunale che ha ordinato la spesa e a cui la fattura è diretta;
- il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
- la scadenza del pagamento.

**Per quanto riguarda, invece, l'indicazione nella fattura elettronica dei "dati relativi all'impegno di spesa" si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 191 D.Lgs.n. 267/2000 che così recita: "Il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria,**

*riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che **la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. ....***"

**Pertanto tutte le fatture elettroniche da inviare a questa Amministrazione dovranno necessariamente indicare i dati relativi all'impegno di spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dei fornitori al momento dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del campo 2.2.1.15 "Riferimento Amministrazione" nel formato "aaaa/numero impegno".**

**Quanto richiesto trova fondamento nella risposta ad una delle F.A.Q. presenti sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) e che si riporta di seguito:**

*"Le regole di Fatturazione Elettronica obbligatoria verso la PA non modificano il quadro normativo vigente in materia fiscale e/o amministrativa..... In altri termini fatture che non sono scartate dal Sistema di Interscambio (SdI) potrebbero essere contestate dalla singola amministrazione cliente perché deficitarie di informazioni specifiche (seppure facoltative per il Sdi)".*

Sarà cura quindi dei Signori fornitori assicurarsi che, in sede di affidamento di prestazioni, forniture e lavori, i singoli Responsabili dei Settori dell'Ente comunichino le informazioni di cui sopra, **(in particolare ed obbligatoriamente gli estremi dell'impegno di spesa)**, necessarie per la completa compilazione della fattura, onde evitare che la stessa - non potendo essere caricata automaticamente nel sistema contabile/gestionale - venga restituita per mancanza di dati/informazioni, compromettendo la tempestività dei pagamenti e la corretta tenuta del Registro Unico delle Fatture ai sensi dell'art. 42, del decreto legge 66/2014.